



GESTIONE SOLIDALE DEL DEBITO E DELLA CRISI D'INSOLVENZA

GUIDA PER L'ADVISOR · CNC

Guida Advisor CNC

Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa: il back-office tecnico per le PMI.

Destinatari: professionisti e advisor che assistono le imprese.

Questa guida accompagna il professionista lungo tutto il percorso: che cosa è la Composizione Negoziata, quale dei due binari imboccare, che cosa si fa in ciascuna delle otto fasi, che cosa succede dentro la piattaforma camerale, che cosa produce il Centro e che cosa resta in capo a te. È scritta per essere letta la prima volta dall'inizio e poi consultata fase per fase.

In convenzione e co-programmazione con l'Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS

Corso Sicilia 10, Sc. A · 95131 Catania (CT) · Tel. 095 310314

idirittideldebitore@gmail.com · servizi.sociali.nazionali@gmail.com

Servizio SSN Srls · Edizione agosto 2026 · Rev. 5.0 · aggiornata al 3 agosto 2026

Allineata al *Cruscotto CNC* (architettura a otto fasi), al *Manuale del Responsabile del Servizio CNC* (Rev. 3.0) e al Manuale Unioncamere della Piattaforma, con l'elenco «Documenti da allegare all'istanza» della sezione Documenti utili

Conforme al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e al terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024)

Indice

Parte prima — Capire lo strumento: 1. Che cos'è la Composizione Negoziata · 2. Perché un back-office tecnico · 3. Il Doppio Binario · 4. Chi fa che cosa · 5. Cinque chiarimenti da mettere subito sul tavolo.

Parte seconda — Le otto fasi: 6. Come sono cambiate le fasi · 7. Contatto e richiesta preliminare · 8. Pre-analisi diagnostica e confronto · 9. Piano di risanamento provvisorio · 10. Piano definitivo e transazione fiscale · 11. Documenti per il deposito · 12. Deposito in Camera di Commercio · 13. Bozza di ricorso e ombrello protettivo · 14. Trattative ed esito.

Parte terza — I documenti: 15. Perché si raccolgono in due tempi · 16. Il set minimale · 17. I tredici allegati obbligatori · 18. Autodichiarazioni e requisiti tecnici · 19. I due Test Pratici.

Parte quarta — La piattaforma: che cosa fa l'advisor: 20. Prima della sessione di deposito · 21. I tre blocchi del passo «Allega» · 22. La Scheda di Sintesi · 23. Dopo il deposito: riapertura, rinuncia, sostituzione dell'Esperto · 24. Interoperabilità e cassetti riservati · 25. La chiusura e il fascicolo telematico.

Parte quinta — I quattro istituti che decidono l'esito: 26. L'ombrello protettivo · 27. La transazione fiscale · 28. Il concordato semplificato · 29. Gli adeguati assetti.

Parte sesta — Lavorare col Centro: 30. Come si invia una pratica · 31. Che cosa produce il Centro, fase per fase · 32. Compenso e che cosa resta escluso · 33. Checklist prima del deposito · 34. Domande frequenti e punti critici · 35. Contatti e riferimenti normativi.

Che cosa cambia in questa edizione (Rev. 5.0)

Le otto fasi sono altre. Il percorso non è più «contatto · pre-analisi · call · raccolta · piano · deposito · trattative · esito». Il confronto con l'impresa è entrato nella pre-analisi e la raccolta documentale corre in parallelo; il Piano si sdoppia in **provvisorio e definitivo**; la predisposizione dei documenti per la Camera di Commercio e il deposito vero e proprio sono due fasi distinte; la bozza del ricorso per le misure protettive è una fase a sé (cap. 6).

Gli allegati obbligatori sono tredici, non nove, distribuiti su tre blocchi del passo «Allega», e la **ricevuta di pagamento** è essa stessa un allegato obbligatorio. Per i tre certificati fiscali e contributivi vale la **dichiarazione sostitutiva che attesta la richiesta all'ente**: l'istanza non si ferma ad aspettarli (cap. 17).

Il Test Pratico è doppio: verifica statica sui documenti e verifica post piano, con una griglia di lettura a cinque fasce (cap. 19).

La transazione fiscale si arricchisce del beneficio dell'art. 25-bis, co. 3, CCII e della dilazione fino a 120 rate (cap. 27).

Il Centro consegna venti documenti tipizzati, non solo la relazione e il piano: dichiarazioni, elenco creditori, scheda di sintesi, test pratici, istanze e ricorsi (cap. 31).

1. Che cos'è la Composizione Negoziata

La Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa — in breve CNC — è lo strumento che consente all'imprenditore di risanare il debito trattando con i creditori sotto la guida di un Esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, e di aprire, se serve, un ombrello protettivo che blocca pignoramenti e azioni esecutive.

È disciplinata dagli artt. 12-25 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), introdotta dal D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 e modificata da ultimo dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024).

Chi può accedere

Vi accede l'imprenditore commerciale o agricolo, in qualunque forma giuridica e di qualunque dimensione (art. 12 CCII): società di capitali e di persone, ditte individuali, imprese agricole, cooperative, grandi imprese e imprese sotto soglia. Non esiste un limite dimensionale in accesso, né verso l'alto né verso il basso.

L'unica condizione soggettiva è l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. È una condizione pratica prima ancora che giuridica: la piattaforma recupera da lì l'impresa, la sede e la carica del rappresentante, e se l'impresa non risulta iscritta — o è stata cancellata — l'istanza non si apre materialmente. Restano quindi fuori i soggetti non iscritti: professionisti, consumatori, enti non imprenditoriali, imprese cancellate. Per loro la strada non è la CNC ma la composizione della crisi da sovraindebitamento, che ha strumenti e organismi propri.

«Sotto soglia» non significa «solo sotto soglia».

La verifica dei tre parametri dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non è un test di ammissione: nessuna impresa viene esclusa perché troppo grande o troppo piccola. Quella verifica decide soltanto il regime applicabile — per le imprese sotto soglia la disciplina specifica dell'art. 25-quater CCII — e chi nomina l'Esperto (cap. 8). È un equivoco frequente e va tolto di mezzo al primo incontro: capita che un imprenditore non si informi nemmeno perché «la sua azienda è troppo grande», e capita il contrario, che si convinca di essere fuori perché è una ditta individuale.

Quattro caratteristiche la distinguono dalle altre procedure, e vale la pena tenerle a mente perché orientano tutto il lavoro.

È volontaria e riservata. L'imprenditore vi accede di propria iniziativa (art. 12 CCII); nessun creditore può trascinarcelo. Non c'è spossessamento, nemmeno attenuato: la gestione resta sua. La procedura non viene pubblicata, salvo che si chiedano le misure protettive.

È stragiudiziale e non concorsuale. Il Tribunale interviene solo su richiesta, per confermare le misure protettive e cautelari (art. 19) e per autorizzare determinati atti (art. 22). Non essendo concorsuale, non occorre coinvolgere tutti i creditori: si può costruire un accordo con le tre banche che contano, il Fisco e i due fornitori strategici, lasciando fuori i cinquanta piccoli. È una libertà che il concordato non concede, ed è il motivo per cui, quando la CNC è praticabile, quasi sempre conviene.

Si regge sulla buona fede. L'art. 16 CCII impone all'imprenditore di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente e di gestire l'impresa senza pregiudicare ingiustamente i creditori. Non è una formula di stile: tutte le protezioni — misure protettive, esenzione da revocatoria ex art. 24, prosecuzione dell'attività — poggiano su quella condotta.

Non ha un esito obbligato. Può concludersi con il risanamento, con un accordo, o con l'accesso a una procedura liquidatoria. Non è un fallimento anticipato: è un tavolo. L'incarico dell'Esperto dura centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta.

Il momento in cui si accede conta più di ogni altra cosa.

La CNC è pensata per l'impresa in crisi ma ancora risanabile: più tardi si arriva, meno leve restano. Se i segnali ci sono — tensione di cassa, debiti fiscali che si accumulano, fornitori che stringono i tempi — il momento di fare il check-up è quello, non sei mesi dopo.

2. Perché un back-office tecnico

Il tessuto produttivo italiano è fatto per oltre il novantacinque per cento di piccole e medie imprese che non possono sostenere i costi di advisory delle grandi società di consulenza. La CNC, per quanto sia lo strumento giusto per molte di loro, resta praticamente inaccessibile se la parte tecnica va costruita da zero ogni volta.

SSN Srls agisce come back-office tecnico del professionista di fiducia. Centralizza l'attività tecnica ripetitiva — analisi, piano, flussi di cassa, bozze di atti, predisposizione documentale — con onorari ancorati al parametro di legge del D.M. 202/2014, abbattuti del 50% e ripartiti su moduli, in modo che l'impresa paghi per stati di avanzamento e non tutto all'inizio.

Il lavoro è organizzato attorno a uno strumento interno, il **Cruscotto CNC**: apre la pratica, tiene il fascicolo dell'impresa, genera in Word e in PDF i venti documenti tipizzati del percorso, calcola il compenso, conserva i riferimenti normativi e segue lo stato di avanzamento di ogni elaborato. Tu non lo usi: ne ricevi i prodotti. Ma sapere che esiste spiega perché i tempi dichiarati vengono rispettati e perché la documentazione arriva sempre nello stesso formato.

Che cosa questo significa per te.

Il rapporto con l'imprenditore resta tuo, e tua resta la regia. La responsabilità professionale e le scelte di merito restano dell'advisor. Il Centro ti toglie il lavoro ripetitivo, non la decisione.

3. Il Doppio Binario: due vie d'uscita

Non esiste un vicolo cieco, ma solo la strada giusta da imboccare. Il percorso si sceglie in base alla gravità della situazione e alla sostenibilità del debito, e la scelta si fa nella fase di pre-analisi, con i bilanci alla mano.

Percorso A — Continuità diretta, il risanamento

È la strada dell'impresa che vuole mantenere identità giuridica e marchio storico. Si ristruttura il debito mantenendo la società in bonis, cioè senza che l'impresa esca dal mercato. È la via primaria: si tenta realmente e in buona fede, non come passaggio formale per arrivare ad altro.

Gli strumenti principali sono due. L'accordo transattivo con il Fisco ex art. 23, co. 2-bis CCII, che consente lo stralcio di sanzioni e interessi e la dilazione fino a centoventi rate. E gli accordi privati di saldo e stralcio con banche e fornitori, che si reggono sulla dimostrazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

È la scelta naturale quando l'azienda ha un mercato, un marchio riconosciuto o rapporti che perderebbero valore se la società cambiasse, e quando i numeri dicono che, alleggerito il debito, l'equilibrio è recuperabile.

Percorso B — Continuità indiretta, l'exit strategy

È la strada dell'impresa il cui debito è insostenibile anche dopo ogni stralcio ragionevole, oppure di quella che affronta un passaggio generazionale e ha bisogno di una ripartenza pulita. L'attività prosegue, ma in capo a un terzo: si cede o si affitta il ramo d'azienda al valore di perizia, in forma pubblica e competitiva, con il ricavato destinato ai creditori.

Se il risanamento non è praticabile e le trattative non riescono, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) è la via che la legge riserva a chi ha percorso la composizione negoziata senza trovare l'accordo.

Nessun effetto purgativo automatico.

La cessione del ramo d'azienda non «pulisce» i debiti pregressi: questi seguono le regole di legge — artt. 2560 e 2112 c.c. per i debiti d'azienda e i rapporti di lavoro, art. 14 D.Lgs. 472/1997 per i debiti tributari. Prometterlo all'imprenditore è scorretto, produce contenziosi e mina la credibilità dell'intera operazione. La liberazione opera nei soli limiti di legge, e il punto delicato è sempre il valore: una perizia debole o un prezzo fuori mercato espongono l'operazione a contestazioni.

La scelta del binario non è irreversibile, ma non è indolore.

Cambiarla a metà percorso costa tempo e credibilità al tavolo. È il motivo per cui la fase di pre-analisi merita tutto il tempo che chiede.

4. Chi fa che cosa

Nella CNC intervengono più soggetti di quanti se ne immaginino, e ciascuno può fare solo certe cose. Confondere i ruoli è il modo più rapido per far saltare la tenuta giuridica dell'operazione.

Chi	Che cosa fa — e che cosa non può fare
L'imprenditore (Rappresentante Impresa)	È il titolare della procedura: imprenditore commerciale o agricolo di qualunque dimensione, purché l'impresa sia iscritta al Registro delle Imprese. Deve risultare in visura con la carica di legale rappresentante «forte». È l'unico che può inviare l'istanza, rendere le autodichiarazioni, chiedere le misure protettive e il regime di sospensione, autorizzare l'accesso di creditori ed enti. Resta al comando dell'azienda e sostiene i costi.
L'advisor (tu)	Tieni il rapporto con l'imprenditore, scegli la strategia, firmi gli atti di tua competenza, assumi la responsabilità professionale. Puoi farti invitare in piattaforma per caricare, scaricare e modificare i documenti, ma non puoi inviare l'istanza né chiedere misure protettive o regime di sospensione. Il Piano di Risanamento non lo elabori tu: lo redige il Centro sui dati che raccogli.
SSN Srls	Back-office tecnico: analisi, piano provvisorio e definitivo, flussi, bozze di atti, predisposizione documentale, testi della Scheda di Sintesi, test pratici, assistenza alla negoziazione e alla transazione fiscale. Non firma l'istanza e non attesta.
L'attestatore indipendente	Rende la relazione di convenienza (Best Interest Test) e, in pratica, l'attestazione di fattibilità del piano. È un terzo: non può essere né tu né SSN.
Il revisore legale	Rende la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali richiesta per la transazione fiscale. È il revisore del proponente, se esiste; altrimenti un revisore appositamente designato.
Il Segretario Generale CCIAA	Riceve l'istanza, ne verifica formalmente la completezza, può riapirla per farla integrare. Nomina l'Esperto per le imprese sotto soglia. Archivia e chiude. Può prendere visione di tutta la documentazione, ma non scaricarla.
La Commissione	Costituita presso la CCIAA del capoluogo di regione: un magistrato, un membro designato dal presidente della CCIAA, un membro designato dal Prefetto. Nomina l'Esperto per le imprese non sotto soglia; la nomina richiede tre firme digitali, e i tempi si allungano.

L'Esperto	Indipendente, iscritto nell'elenco tenuto presso le CCIAA. Accetta o rifiuta l'incarico, conduce e facilita le trattative, può chiedere documenti agli enti creditori, crea i cassetti riservati, redige la relazione finale. Non amministra l'impresa e non rappresenta nessuna delle parti. Prima dell'accettazione può consultare i documenti ma non scaricarli.
I creditori	Possono accedere alla piattaforma (art. 15 CCII), previo consenso dell'imprenditore, e inserire le informazioni sulla propria posizione. Non votano: in CNC non c'è un voto.
Le agenzie fiscali e gli enti previdenziali	Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS, INAIL. Rispondono alle richieste documentali dell'Esperto in interoperabilità e sono le controparti della transazione fiscale (cap. 27).
Il Tribunale	Conferma le misure protettive e cautelari e autorizza gli atti ex art. 22. Riceve il deposito dell'accordo transattivo con le agenzie fiscali (art. 27 CCII). Dove previsto, omologa.

L'indipendenza dell'attestatore non è una formalità.

È condizione di tenuta giuridica della transazione fiscale e dell'omologazione. Un'attestazione resa da chi ha costruito il piano non regge, e il vizio emerge nel momento peggiore — davanti al giudice o davanti all'Agenzia.

5. Cinque chiarimenti da mettere subito sul tavolo

Sono i cinque punti che, chiariti al primo incontro, evitano quasi tutte le contestazioni della fine. Il Centro li mette per iscritto nella Pre-Relazione, ed è utile che siano espliciti anche nel colloquio con l'impresa.

- 1. In CNC non opera il cram-down.** Non essendoci una fase di omologazione, nessuno può essere costretto ad aderire: se una banca dice no, dice no; se l'Agenzia non aderisce, non c'è giudice che possa imporle l'adesione. L'aspettativa che il Fisco «debba» accettare è frequente e va corretta subito, perché cambia il modo in cui l'impresa si siede al tavolo.
- 2. La cessione non purga i debiti.** Vedi il capitolo 3: nessun effetto purgativo automatico.
- 3. Il debito contributivo non si taglia.** INPS e INAIL restano fuori dalla falciata: si dilazionano soltanto. È una disomogeneità rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi, e va messa nel piano dall'inizio.
- 4. Le responsabilità da omessa istituzione di adeguati assetti non si purgano** con la procedura, e permangono anche nelle società di capitali. La CNC ristruttura il debito dell'impresa, non cancella la responsabilità degli amministratori.
- 5. Chiedere l'ombrello protettivo significa perdere la riservatezza.** L'istanza viene iscritta nel Registro delle Imprese e diventa conoscibile: banche e fornitori la vedranno. È una scelta di strategia, non un adempimento (cap. 26).

6. Come sono cambiate le fasi

Il Centro centralizza l'attività tecnica; tu mantieni il rapporto con il cliente. Le fasi non si saltano: ognuna produce il materiale su cui lavora la successiva, e ognuna ha un momento in cui la palla torna a te.

La sequenza è stata riordinata sull'esperienza delle pratiche lavorate. Due fasi che erano autonome sono state assorbite — il confronto con l'impresa dentro la pre-analisi, la raccolta documentale definitiva dentro il flusso continuo del fascicolo — e tre passaggi che prima stavano dentro un'unica fase sono diventati fasi a sé, perché hanno tempi, responsabilità e rischi diversi: il Piano si sdoppia in provvisorio e definitivo, la predisposizione dei documenti camerali si separa dal deposito, la bozza del ricorso per le misure protettive esce dal deposito e diventa un cantiere autonomo.

Sequenza precedente	Dove si trova adesso
1. Contatto e richiesta preliminare	Invariata — Fase 1 .
2. Pre-analisi diagnostica	Fase 2 , che ha assorbito anche il confronto (call) e la nota di riepilogo con il preventivo modulare.
3. Confronto (call) e riepilogo	Dentro la Fase 2 .
4. Raccolta documentale definitiva	Non è più una fase: l'elenco definitivo accompagna le note dalla Fase 1 alla Fase 5 e la raccolta corre in parallelo. I quattro certificati si chiedono comunque il primo giorno utile.
5. Piano di Risanamento	Si sdoppia: Fase 3 (piano provvisorio, per accedere) e Fase 4 (piano definitivo, con abbattimento del debito e transazione fiscale).
6. Deposito in piattaforma e nomina dell'Esperto	Si sdoppia: Fase 5 (predisposizione dei documenti camerali) e Fase 6 (deposito vero e proprio, assistito nel browser).
—	Fase 7 — nuova: bozza del ricorso ex artt. 18-19 per l'ombrello protettivo.
7. Trattative, misure protettive e transazione fiscale	Unificate nella Fase 8 , che segue le trattative fino alla chiusura e alla scelta della tipologia di esito.
8. Esito	

Perché il Piano si sdoppia.

Perché per depositare l'istanza basta il *progetto* di piano, mentre alle agenzie fiscali serve il piano vero e proprio con l'attestazione di fattibilità. Tenerli distinti evita l'errore più costoso della procedura: presentare al Fisco un progetto e vedersi respingere la proposta, oppure ritardare il deposito per finire un documento che in quel momento non serve ancora.

FASE 1

Contatto e richiesta preliminare

Obiettivo: ricevere la richiesta dell'impresa tramite l'advisor — se vi siano possibilità di risanamento e quale procedura sia la più indicata — e avviare l'analisi con il minimo indispensabile, senza oneri in questa fase.

7. Fase 1 — Contatto e richiesta preliminare

Perché esiste questa fase

Perché una buona metà delle imprese che chiamano non ha bisogno della CNC: alcune stanno peggio di quanto credano e vanno verso una procedura liquidatoria, altre stanno meglio e risolvono con una rinegoziazione bancaria. Chiedere subito quindici documenti a tutte significa far perdere tempo a tutti e spaventare proprio quelle che potrebbero salvarsi.

Che cosa si fa

Ricevuta la richiesta, il Centro apre la pratica e trasmette la nota di avvio: spiega in poche righe che cos'è la CNC, che cosa succederà e in quanti giorni, e allega due documenti — la sintesi «CNC: che cos'è e come funziona» e l'elenco documenti minimale, **quattro voci, non di più** (cap. 16). I documenti si caricano dal pannello «Invia l'istanza al Centro» della pagina Advisor CNC: nella sezione «I documenti» c'è una casella per ciascun documento dell'elenco, e il pannello numera e rinomina i file da solo sulla denominazione dell'impresa. Si accettano solo PDF, oppure cartelle compresse di PDF che il pannello apre da sé: le fotografie non sono ammesse, e i PDF che risultano scansioni vengono caricati ma segnalati.

Che cosa esce

L'impegno a trasmettere, entro il numero di giorni dichiarato, la Pre-Relazione di Valutazione Tecnica con la diagnosi di massima, l'esito del test camerale e l'indicazione della strategia, accompagnata dalla proposta di incarico per la sola fase di analisi (Modulo A).

Questa fase non comporta oneri, e la nota lo dichiara espressamente.

Insieme al numero di giorni entro cui la Pre-Relazione sarà consegnata: è l'informazione che, più di ogni altra, fa arrivare la risposta dell'impresa — e il termine dichiarato viene rispettato.

FASE 2

Pre-analisi diagnostica della crisi d'impresa e individuazione dello strumento più idoneo

Obiettivo: verificare la redditività dell'impresa e la sostenibilità di un piano — offerta ai creditori e transazione fiscale — individuare la procedura più idonea del Codice della Crisi, anche fuori dal sovraindebitamento, rappresentare i rischi in capo all'imprenditore e chiudere con il confronto (call) e il preventivo modulare.

8. Fase 2 — Pre-analisi diagnostica e confronto

È la fase più importante di tutte e quella in cui il Centro dà il suo contributo maggiore. Si articola in cinque analisi, nell'ordine, e si chiude con la call di riepilogo.

1. L'analisi dimensionale: l'impresa è sotto soglia?

Si verifica se l'impresa possiede congiuntamente i tre requisiti dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. Basta superarne uno per essere fuori. Non è una verifica di accesso — alla CNC accede qualunque impresa iscritta al Registro delle Imprese (cap. 1) — ma di regime.

Parametro	Soglia
Attivo patrimoniale	< € 300.000

Ricavi lordi	< € 200.000
Debiti	< € 500.000

Perché questo dato ti servirà due volte.

La prima in autodichiarazione, al momento del deposito (cap. 18, lettera A). La seconda perché decide chi nomina l'Esperto: per le imprese sotto soglia lo nomina il Segretario Generale, per le altre la Commissione regionale, che è un organo collegiale e richiede tre firme digitali. La differenza si sente sui tempi, e per le imprese sotto soglia si applica inoltre la disciplina specifica dell'art. 25-quater CCII. Il dato va verificato sui numeri reali: una dichiarazione imprecisa porta la nomina all'organo sbagliato — non l'esclusione dell'impresa, che accede comunque.

2. Gli indici

Si calcolano EBITDA e marginalità, l'indice di indebitamento — debiti su patrimonio netto — e il DSCR, cioè il rapporto fra i flussi disponibili e il servizio del debito. Servono a rispondere a una domanda sola: questa impresa, al netto dei debiti pregressi, guadagna? Se la risposta è no, nessun piano la salva, e il lavoro si ferma qui con una diagnosi onesta.

3. Il test pratico camerale

È il test di ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dall'art. 13 CCII e disciplinato dal D.M. 28 settembre 2021, Sez. I. Misura, in sostanza, quante volte i flussi annui a regime coprirebbero il debito da ristrutturare. In questa fase se ne elabora la **verifica statica**, sui soli documenti in atti: la verifica post piano arriva con il Piano definitivo (cap. 19).

Risultato	Che cosa significa
< 1	Nessuna difficoltà: il debito è assorbito da un anno di flussi.
1 – 2	Risanamento alla portata: sufficienti riscadenzamenti e moratorie.
2 – 3	Servono iniziative industriali individuate in concreto.
3 – 6	Difficoltà rilevanti: necessarie iniziative significative e adesione dei creditori.
> 6	Risanamento non ragionevolmente perseguibile senza operazioni straordinarie, apporti di terzi o consistente abbattimento del debito.

Il test è una bussola strategica, non una soglia da forzare.

Il Centro non adatta i flussi prospettici per ottenere un numero più presentabile, per tre ragioni. L'Esperto rifarà i conti. Le agenzie fiscali chiederanno l'attestazione di fattibilità, e chi la rilascia non firmerà numeri gonfiati. E soprattutto un piano costruito su flussi che non arriveranno mai si rompe dopo pochi mesi, quando l'impresa è già esposta e ha perso l'occasione di scegliere una strada diversa. Se la verifica statica supera 6, non si «aggiusta»: si dimostra con la verifica post piano che cosa producono le leve, e se non bastano si propone la continuità indiretta.

4. La diagnosi dei rischi

Si mappano i rischi su tre fronti, perché ognuno ha tempi diversi e alcuni non aspettano: rischio legale (decreti ingiuntivi, pignoramenti in corso o imminenti), rischio fiscale e previdenziale (cartelle, fermi, ipoteche, attività della riscossione), rischio operativo (fornitori strategici che stanno per fermare le consegne, banche che stanno per revocare gli affidi, contratti in scadenza).

A che cosa serve davvero questa mappa.

A decidere se e quando chiedere le misure protettive. Se c'è un pignoramento in arrivo la settimana prossima, l'ombrello va chiesto contestualmente all'istanza e la bozza di ricorso della Fase 7 va preparata subito; se non c'è nulla di imminente, si può partire riservati e attivarle dopo (cap. 26).

5. Gli adeguati assetti

Si verifica il rispetto dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 3 CCII e si indica all'imprenditore, per iscritto, che cosa deve fare per mettersi in regola (cap. 29).

Tre verifiche di Fase 2 che evitano di bloccarsi in piattaforma.

La visura camerale: chi firmerà deve risultare legale rappresentante con carica «forte». Procuratori, amministratori cessati e non aggiornati, cariche «deboli» fermano la sessione di deposito, e si risolvono solo aggiornando il Registro delle Imprese — non è cosa di un'ora. **Lo SPID/CNS/CIE del rappresentante:** scaduto, viene alla luce quasi sempre alla vigilia del deposito. **Il patrimonio netto:** se è sotto il minimo legale, il regime di sospensione ex art. 20 CCII non è una spunta opzionale, è necessaria.

Il confronto (call) e la nota di riepilogo

Una pre-relazione tecnica, letta da solo, un imprenditore in difficoltà non la capisce — e quello che non capisce lo spaventa. La call serve a tradurla, a rispondere alle tre o quattro domande vere che ha in testa, e a verificare che abbia compreso i limiti dello strumento prima di impegnarsi. I quattro punti da chiarire sempre:

1. La strategia: priorità al Piano A, continuità diretta, con transazione fiscale ex art. 23, co. 2-bis e accordo con i creditori. Piano B solo in via residuale.
2. In CNC non opera il cram-down. Nessuno può essere costretto ad aderire: se una banca dice no, dice no. Questo cambia completamente il modo di trattare.
3. L'eventuale cessione avviene a valore di perizia, con il ricavato destinato ai creditori.
4. Non c'è alcun effetto purgativo automatico dei debiti in capo al cessionario.

Che cosa esce dalla Fase 2

La **Pre-Relazione di Valutazione Tecnica**: analisi dimensionale e fallibilità, diagnosi dei rischi, adeguati assetti e interventi consigliati, esito del test pratico e strumento consigliato, strategia a doppio binario — Piano A e, in via residuale, Piano B. Con essa la **lettera d'incarico**, il **preventivo modulare** e l'**elenco documenti definitivo**, più la nota di riepilogo dei punti emersi nella call. Se si è deciso di chiedere le misure protettive, nella stessa nota si fissa per iscritto chi deposita il ricorso ex art. 19 ed entro quale data (cap. 26).

La formula che protegge il Centro e l'impresa.

La Pre-Relazione si chiude sempre dichiarando che è formulata sui dati preliminari forniti e che sarà oggetto di verifica congiunta in caso di conferimento dell'incarico. Non è una clausola difensiva: è la verità, visto che in questa fase si lavora su quattro documenti.

FASE 3

Piano di risanamento provvisorio (anticipatorio del definitivo)

Obiettivo: elaborare il primo Piano di Risanamento sui dati reali, anticipatorio del Piano definitivo. È il documento che consente l'accesso alla procedura e la nomina dell'Esperto.

9. Fase 3 — Il Piano di risanamento provvisorio

Fra gli allegati obbligatori dell'istanza c'è il **progetto di piano di risanamento**, redatto secondo la check list dell'art. 13, co. 2, CCII (sez. II del D.M. 21 marzo 2023): per depositare basta quello. Il Piano provvisorio è quel documento, costruito però come una vera bozza di lavoro e non come un adempimento, perché è la prima cosa che l'Esperto legge dopo la Scheda di Sintesi.

Il Centro lo redige ai sensi del CCII sulla base dei dati contabili reali, secondo i *Principi di attestazione dei piani di risanamento* del CNDCEC (maggio 2024). Contiene:

- La fotografia della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attuale, e le cause della crisi ricostruite sui fatti.
- Gli interventi industriali e organizzativi che l'impresa adotterà: sono la parte che rende credibile tutto il resto.
- Le proiezioni a cinque anni, prudenziali, con i flussi di cassa, e il piano finanziario dei primi sei mesi.
- Il patrimonio prontamente liquidabile e il confronto con l'alternativa liquidatoria: il Best Interest Test.
- L'impostazione della manovra finanziaria e delle due strade — Piano A, continuità diretta con transazione fiscale; Piano B, continuità indiretta.

La regola d'oro delle proiezioni.

Ogni miglioramento previsto deve avere un nome e un responsabile. «I ricavi cresceranno del 12%» non è un piano: è un auspicio. «I ricavi cresceranno del 12% perché da marzo entra in produzione la linea B, già ordinata, con il contratto quadro con il cliente X allegato» è un piano. L'Esperto legge esattamente questa differenza, ed è la ragione per cui alcuni piani passano e altri no.

FASE 4

Piano di risanamento definitivo con abbattimento dei debiti e transazione fiscale

Obiettivo: il Piano nella versione definitiva: abbattimento dei debiti per classi e proposta di transazione fiscale ex art. 23, co. 2-bis, CCII, con le relazioni obbligatorie e l'attestazione di fattibilità.

10. Fase 4 — Il Piano definitivo e la transazione fiscale

Il Piano definitivo recepisce l'istruttoria, le indicazioni dell'Esperto e l'esito delle trattative con i creditori e con l'Agenzia delle Entrate. Rispetto al provvisorio, aggiunge la parte che decide l'esito della procedura:

- **La manovra finanziaria per classi:** quali posizioni si stralciano, quali si dilazionano, quali si pagano per intero, e con quali risorse. Ipotecari, privilegiati e chirografari, con importo, percentuale proposta, importo offerto e dilazione.
- **La proposta di transazione fiscale** ex art. 23, co. 2-bis: stralcio di sanzioni e interessi e dilazione fino a centoventi rate, con la data di riferimento dei debiti dichiarata espressamente (cap. 27).
- **Il Test Pratico post piano**, che quantifica ogni leva e ricalcola il rapporto sui flussi a regime (cap. 19).
- **Il Best Interest Test definitivo:** incasso da Piano contro incasso da liquidazione, per categoria.

Alla proposta si accompagnano le due relazioni obbligatorie — convenienza, resa dal professionista indipendente; completezza e veridicità dei dati, resa dal revisore legale — e l'attestazione di fattibilità, che la legge non impone ma senza la quale la proposta non passa.

Quando il piano dice di no.

Se i conti onesti dicono che la continuità diretta non regge, il Piano definitivo lo scrive e imposta la continuità indiretta: cessione o affitto d'azienda a valore di perizia, in forma competitiva, con il ricavato ai creditori. Non è una sconfitta: è l'unica versione del piano che protegge l'imprenditore dalle responsabilità che nascerebbero dal proseguire un'attività ormai insostenibile.

FASE 5

Documenti per il deposito in Camera di Commercio (apertura CNC)

Obiettivo: predisporre tutti i documenti da depositare sulla piattaforma della Camera di Commercio per l'apertura della Composizione Negoziata: istanza, modulistica, tredici allegati obbligatori, dichiarazioni, elenco creditori, Scheda di Sintesi e test pratici.

11. Fase 5 — I documenti per il deposito

È la fase in cui il fascicolo prende la forma che la piattaforma pretende. Il Centro consegna, pronti e nominati in modo parlante, i documenti dell'elenco che segue; tu li fai firmare digitalmente e li porti alla sessione di deposito.

Documento	A che cosa serve
Istanza di accesso alla CNC (art. 17)	Il testo dell'istanza, con le autodichiarazioni di rito e il rinvio all'elenco degli allegati.
Modulistica CCIAA	La guida operativa al deposito: percorso Compila – Allega – Sintesi – Invia, i tre blocchi del passo «Allega», la riga dell'allegato, i costi, il blocco di destinazione di ciascun documento.
Dichiarazione sui ricorsi pendenti	Allegato obbligatorio n. 7: dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000.
Autodichiarazione art. 46 D.P.R. 445/2000	Iscrizione, REA, ATECO, fatturato, dipendenti, poteri di rappresentanza, conformità dei documenti.
Elenco dei creditori	Allegato obbligatorio n. 6, in tre sezioni — privilegiati e ipotecari, erariali e contributivi, chirografari — con il controllo di coerenza rispetto al test e alla Scheda di Sintesi.
Dichiarazione sulle misure esecutive o cautelari	Solo se si chiedono le misure protettive: dichiarazione sull'esistenza di misure in corso e scelta fra misure generali e selettive.
Scheda di Sintesi	Le sei risposte del passo «Sintesi» e i professionisti degli ultimi due anni, da preparare offline (cap. 22).
Test Pratico statico e post piano	I due elaborati dell'art. 13 (cap. 19).

Perché è una fase e non un adempimento.

Perché è qui che si scoprono i buchi: un certificato incompleto, un elenco creditori che non quadra con la situazione patrimoniale, una dichiarazione senza il documento che la accompagna. Scoprirli adesso costa un pomeriggio; scoprirli davanti alla schermata di pagamento costa la sessione.

FASE 6

Deposito in Camera di Commercio

Obiettivo: il legale rappresentante deposita l'istanza sulla piattaforma telematica nazionale con il percorso Compila – Allega – Sintesi – Paga e Invia. La nomina dell'Esperto è disposta dal Segretario Generale per le imprese sotto soglia, dalla Commissione negli altri casi.

12. Fase 6 — Il deposito in Camera di Commercio

È la fase in cui il lavoro incontra un sistema esterno che non perdona gli errori formali. La piattaforma è all'indirizzo composizionenegroziata.camcom.it. Il Centro predispone tutta la documentazione, ma due passaggi restano necessariamente in capo all'utente:

- **L'accesso con SPID, CNS o CIE**, che è personale e non delegabile, e richiede che il soggetto risulti in visura con carica di rappresentanza forte.
- **Il pagamento con PagoPA e l'invio definitivo:** € 252,00 di diritti di segreteria più € 16,00 di bollo, per un totale di € 268,00.

La sequenza reale della sessione è descritta al capitolo 20; qui basta sapere che si chiude in un'ora se il materiale è pronto, e che il caricamento degli allegati può essere svolto dall'advisor invitato in piattaforma, lasciando all'imprenditore i soli atti che la legge gli riserva.

Il caricamento assistito nel browser.

Il Centro accompagna il deposito con l'assistente nel browser (Google Chrome): predisposti i PDF firmati, l'assistente compila i campi, allega i documenti uno per riquadro e si ferma **prima di «Paga e Invia»**, mostrando il riepilogo. L'autenticazione con identità digitale e la conferma finale con il pagamento non sono delegabili e restano dell'imprenditore. È un acceleratore, non una scorciatoia: la verifica riga per riga del riepilogo si fa comunque insieme.

FASE 7

Bozza di ricorso — apertura dell'ombrello protettivo (misure protettive)

Obiettivo: predisporre la bozza del ricorso per la conferma delle misure protettive e, ove occorra, dei provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative (artt. 18-19 CCII).

13. Fase 7 — La bozza di ricorso e l'ombrello protettivo

Le misure chieste in piattaforma non bastano da sole: vanno confermate dal Tribunale con ricorso ex art. 19 CCII. Il Centro predispone la bozza — Tribunale competente ex art. 27 CCII, fumus e periculum, richiesta di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, inibitoria delle clausole risolutive, eventuali misure cautelari atipiche — e la consegna pronta in cartella prima ancora che l'istanza sia depositata.

Il termine è la cosa più importante di tutta la procedura.

Il ricorso va depositato in Tribunale, con la ricevuta di protocollo dell'istanza, **entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto nel Registro delle Imprese** — nella prassi del Centro: entro ventiquattr'ore. L'omesso o tardivo deposito fa perdere efficacia alle misure protettive, e il difetto non è sanabile. L'imprenditore intanto si sente protetto, e il ricorso non viene depositato perché ognuno pensa che lo faccia un altro. Il deposito e la difesa in giudizio sono attività tue o del legale designato — non del Centro — e proprio per questo vanno concordati per iscritto prima, con il nome di chi deposita e la data entro cui lo fa.

FASE 8

Trattative, misure protettive, transazione fiscale ed esito

Obiettivo: condurre le trattative sotto la guida dell'Esperto, in buona fede e con informazione completa (art. 16 CCII); gestire misure protettive e cautelari; formulare la proposta di transazione fiscale; chiudere con una soluzione dell'art. 23 CCII o, in via residuale, con il concordato semplificato.

14. Fase 8 — Trattative, transazione fiscale ed esito

Sono tre cantieri aperti contemporaneamente, con calendari diversi.

Cantiere	Chi lo tiene
Le trattative private	Con banche e fornitori strategici. Le conduce l'imprenditore assistito dall'advisor, con l'Esperto che facilita. Il Centro fornisce numeri e simulazioni.
L'ombrello protettivo	Confermato dal Tribunale sul ricorso della Fase 7; poi vanno seguite udienza, provvedimento e durata (cap. 26).
La transazione fiscale	La proposta alle agenzie, con la relazione di convenienza del professionista indipendente e la relazione del revisore sulla veridicità dei dati (cap. 27).

L'incarico dell'Esperto dura centottanta giorni e può proseguire per non oltre altri centottanta quando tutte le parti lo richiedono e l'Esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 (art. 17, co. 7, CCII). La proroga si chiede dalla piattaforma, ed è l'Esperto a premere il tasto (cap. 25).

Una risorsa che quasi nessuno usa: l'interoperabilità.

Ai sensi dell'art. 14 CCII l'Esperto incaricato può chiedere dalla piattaforma i documenti a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione; l'imprenditore autorizza, e i dati arrivano aggiornati alla data della richiesta. Vale la pena proporlo all'Esperto al primo incontro, perché molti non lo attivano spontaneamente. Il funzionamento passo per passo è al capitolo 24.

Le note di aggiornamento non contengono numeri di trattativa.

Riferiscono lo stato delle trattative e l'andamento della proposta fiscale; le valutazioni economiche stanno nella documentazione tecnica dedicata. Una nota è un documento che gira, e ciò che gira durante una trattativa può essere usato.

Se le trattative riescono

L'art. 23 CCII offre più soluzioni, che la piattaforma chiede di selezionare alla chiusura: il contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; la convenzione di moratoria; l'accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed Esperto, che produce gli effetti dell'art. 67 R.D. 267/42 senza necessità di attestazione; oppure l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, compreso l'accordo di ristrutturazione con le sue varianti.

Se le trattative non riescono

Acquisita la relazione finale dell'Esperto, si imposta il concordato semplificato liquidatorio: cessione o affitto del ramo a valore di perizia, in forma pubblica e competitiva, con il ricavato ai creditori e nel rispetto del Best Interest Test (cap. 28).

La condizione che non si aggira.

Al concordato semplificato si accede solo se le trattative si sono svolte in buona fede e non hanno avuto esito, e la relazione finale dell'Esperto lo deve poter dire. Una CNC condotta senza trattative reali, aperta con l'obiettivo di arrivare al concordato semplificato, non produce quella relazione: e senza quella, la porta resta chiusa. Non aver trovato l'accordo non è un fallimento del percorso; ma il percorso deve essere stato reale.

15. Perché si raccolgono in due tempi

La regola è semplice: un set minimale per l'analisi preliminare, il set definitivo soltanto dopo l'analisi e ai fini del deposito. Le ragioni sono tre, e conviene saperle spiegare all'imprenditore che chiede perché non gli si chiede tutto subito.

- Alcuni documenti definitivi costano: certificati, visure, estratti. Non si fanno pagare a chi poi scoprirà che la procedura non fa per lui.
- Alcuni scadono: un certificato dei debiti tributari di quattro mesi fa non fotografa il debito attuale, e al deposito serve la fotografia di oggi. La situazione economica, patrimoniale e finanziaria non può essere anteriore a **sessanta giorni**, e l'estratto della Centrale dei Rischi non anteriore a **tre mesi**.
- Una richiesta di quindici documenti al primo contatto ferma l'impresa. Quattro voci, invece, si trovano in un pomeriggio.

16. Il set minimale, per l'analisi

È l'elenco che accompagna la nota di Fase 1. Quattro voci, uguali per tutti.

1. Ultimi due o tre bilanci depositati, oppure — per la contabilità semplificata — le dichiarazioni dei redditi degli ultimi esercizi.
2. Elenco dei debiti con gli importi: Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, banche, fornitori. In questa fase basta l'elenco interno dell'impresa: i certificati ufficiali si chiedono dopo.
3. Elenco dei crediti verso clienti, con importi e anzianità. L'anzianità conta quanto l'importo: un credito di due anni fa vale molto meno del suo nominale.
4. Visura camerale aggiornata.

Con queste quattro voci si fa tutta la Fase 2.

Bilanci e dichiarazioni danno indici e marginalità; l'elenco debiti dà il numeratore del test pratico; l'elenco crediti dà l'attivo circolante reale; la visura dà forma giuridica, cariche e sede — cioè chi firma e quale Camera di Commercio sarà competente.

Il set definitivo si differenzia poi per tipo di soggetto — contabilità ordinaria, contabilità semplificata, impresa agricola, società cooperativa, ente del Terzo Settore — e viene generato dal Cruscotto e trasmesso all'advisor insieme alla Pre-Relazione.

17. I tredici allegati obbligatori

Sono i documenti che l'art. 17, co. 3, CCII e l'elenco «Documenti da allegare all'istanza» della piattaforma nazionale impongono di allegare: senza di essi l'invio non passa. Sono tredici, e non tutti finiscono nello stesso posto — dodici stanno nel blocco degli allegati obbligatori, i bilanci hanno un blocco proprio (cap. 21).

#	Documento	Chi lo produce, e che cosa sapere
---	-----------	-----------------------------------

1 Ultimi tre bilanci approvati, oppure dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d'imposta per chi non deposita il bilancio

Blocco proprio in piattaforma. Se il bilancio è già depositato, il tasto **Bilanci da Re-gistro Imprese** lo prende da lì senza caricare nulla e senza problemi di firma o di peso. I bilanci recuperati per questa via diventano visibili solo dopo l'invio: durante la compilazione non compaiono, e non è un errore.

2 Situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata

La produce il commercialista dell'impresa. «Aggiornata» significa a **non oltre 60 giorni** dalla presentazione dell'istanza, non l'ultimo bilancio approvato.

3	Progetti di bilancio, se il bilancio non è approvato	In alternativa vale la situazione aggiornata a non oltre 60 giorni del numero precedente.
4	Progetto di piano di risanamento	Lo redige il Centro (Fase 3), secondo la checklist dell'art. 13, co. 2, CCII — sez. II del D.M. 21 marzo 2023. Per il deposito basta il progetto; il piano completo con attestazione serve per la transazione fiscale.

La redige il Centro. Descrive impresa e modello di business, tipologia delle difficoltà, **piano finanziario per i sei mesi successivi** e iniziative industriali. «Chiara e sintetica» è un requisito di legge: poche pagine dense, non cinquanta pagine di tabelle.

Lo produce l'impresa, verificato dal Centro: crediti scaduti e a scadere, diritti reali e personali di garanzia, con **separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali.** Deve quadrare con la situazione patrimoniale, con i certificati e con l'indebitamento dichiarato nella Scheda di Sintesi: le quattro cose vengono lette insieme.

7	Dichiarazione sui ricorsi pendenti	Dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sui procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza. Se non ce ne sono, si dichiara che non ce ne sono: la casella non si lascia vuota.
8	Dichiarazione di non avere depositato domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi	Anch'essa ex art. 46 D.P.R. 445/2000. È una voce nuova rispetto alle edizioni precedenti della guida: va predisposta e firmata come le altre.

9 Certificato unico dei debiti tributari

Agenzia delle Entrate, ex art. 364 CCII. Richiede tempo: chiedilo per primo. **In alternativa** vale la dichiarazione ex art. 46 che attesta la richiesta all'ente.

10 Situazione debitoria complessiva presso l'Agenzia Entrate-Riscossione

È il carico affidato alla riscossione: cartelle, avvisi, ruoli. Si richiede con il **Modello RD1**. Diverso dal precedente e complementare. In alternativa, dichiarazione ex art. 46 che attesta la richiesta.

11 Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi

INPS e INAIL, ex art. 363 CCII, con tempi di rilascio propri. In alternativa, dichiarazione ex art. 46 che attesta la richiesta.

12 Estratto della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia

Si richiede alla Banca d'Italia e deve essere **non anteriore a tre mesi**. Fotografa esposizione bancaria e sconfinamenti: è il documento che le banche leggeranno per primo.

È essa stessa un allegato obbligatorio. Si ottiene con PagoPA usando servizio e causale indicati dal riquadro «Informazioni per effettuare il Pagamento» della piattaforma, e va allegata.

La novità che sblocca il cronoprogramma.

Per i numeri 9, 10 e 11 la **dichiarazione sostitutiva che attesta la richiesta all'ente** vale come allegato. Significa che l'istanza non si ferma tre settimane ad aspettare un certificato: si deposita, e i certificati arrivano dopo. Attenzione però a non trarne la conclusione sbagliata — i quattro certificati vanno comunque richiesti il primo giorno utile, perché servono al piano, alla transazione fiscale e alle trattative, e perché è dai loro numeri che si costruisce l'elenco creditori.

Documenti non obbligatori.

Il **Test Pratico** e ogni altro documento a corredo — contratti, lettere di intenti, perizie — vanno nel blocco degli **allegati integrativi**. Il Test Pratico diventa dovuto se nel passo «Compila» si dichiara di averlo redatto. Il documento d'identità **non** è un allegato: l'identità è data dall'accesso SPID/CNS/CIE, e le autodichiarazioni sono caselle da barrare, non file da caricare.

18. Autodichiarazioni e requisiti tecnici

Alcune spunte che l'imprenditore mette nella prima schermata generano ulteriori allegati obbligatori. È il meccanismo che più spesso blocca l'invio all'ultimo momento, perché ci si accorge del documento mancante quando si è già alla schermata di pagamento.

Se si dichiara...	...serve allegare
A Impresa sotto soglia	Nessun allegato. Non condiziona l'accesso alla procedura: cambia l'organo che nomina l'Esperto — Segretario Generale se spuntata, Commissione altrimenti — e richiama la disciplina dell'art. 25-quater CCII.
B Test pratico redatto	Il Test Pratico compilato, nel blocco degli allegati integrativi.
C Necessità di risorse finanziarie urgenti	Nessun allegato: segnala la finanza urgente, che il Tribunale potrà autorizzare ex art. 22 CCII.
D Regime di sospensione (art. 20 CCII)	L'allegato della sezione Documenti utili – Documentazione necessaria – ALLEGATO REGIME SOSPENSIONE.

E	Appartenenza a un gruppo	Relazione analitica sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, con l'indicazione delle imprese o dei registri in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. Vale come richiesta unitaria di nomina di un solo Esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono.
F	Misure protettive (art. 18 CCII)	Due documenti: la dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari già disposte — con la scelta fra misure generali e selettive — e l'ALLEGATO MISURE PROTETTIVE della piattaforma. È previsto anche un allegato libero facoltativo.

Le autodichiarazioni si decidono a tavolino, prima di aprire la piattaforma.

Il Centro predispose i documenti che ciascuna spunta comporta: la sessione di deposito non è il momento per scoprire che manca un allegato. E ricorda che misure protettive e regime di sospensione si possono chiedere anche dopo l'invio, in qualsiasi momento e più volte (cap. 23).

I vincoli tecnici

Requisito	Regola
Formato	Solo PDF.
Firma	Firma digitale PADES oppure CADES. Un PDF non firmato non viene accettato.
Peso	Un file per riquadro, entro il limite indicato dalla piattaforma al momento del caricamento — nella prassi 1 Mb per allegato. Va verificato prima di acquisire le scansioni.
Riga dell'allegato	Per ogni allegato si compila <code>Documento · Nome file · Descrizione · Data · Ruolo</code> . Il tasto di caricamento resta spento finché non sono compilati Tipo e Descrizione .

Il limite di peso è il problema tecnico numero uno di tutta la procedura.

La causa è quasi sempre la stessa: documenti scansionati ad alta risoluzione. Un certificato di quattro pagine scansionato a 600 dpi a colori pesa 8 Mb e non entra. Le regole per evitarlo: preferire sempre il PDF nativo; quando la scansione è inevitabile, bianco e nero a 200 dpi; se il file resta pesante, comprimerlo **prima** di apporre la firma digitale, mai dopo — comprimere un file già firmato invalida la firma.

19. I due Test Pratici

Il test dell'art. 13 CCII non è un documento solo. Il Centro ne produce due, in momenti diversi e con funzioni diverse, e confonderli è il modo più rapido per farsi contestare i numeri.

Documento	Quando e a che cosa serve
Test Pratico — verifica statica (Fase 2)	Fotografa lo stato di fatto: il debito è quello che risulta dai certificati e dall'elenco creditori, i flussi sono quelli storici dei bilanci, senza applicare alcuna leva. Misura l'ampiezza della difficoltà di partenza e giustifica l'accesso alla composizione negoziata. Non è il documento che dimostra la perseguibilità del risanamento.
Test Pratico — verifica post piano (Fase 4)	Applica al debito di partenza le leve del piano — abbattimento del chirografario, abbattimento del privilegiato entro il valore di realizzo, transazione fiscale su tributi e contributi, stralcio di sanzioni e interessi, dilazione, moratoria bancaria, nuova finanza, dismissioni — e ricalcola il rapporto sui flussi a regime. È il documento che sostiene la ragionevole perseguibilità davanti all'Esperto e ai creditori.

Entrambi si leggono con la stessa griglia a cinque fasce del capitolo 8. Il confronto fra il rapporto ante piano e quello post piano è, in pratica, la sintesi dell'intera operazione: se dopo tutte le leve il rapporto resta sopra 6, il piano deve dirlo e proporre la continuità indiretta.

La conclusione del test post piano ha tre caselle, e una va barrata.

Risanamento ragionevolmente perseguibile nei termini del piano; perseguibile *condizionatamente* all'adesione dei creditori indicati e al perfezionamento della transazione fiscale; non perseguibile con le sole leve disponibili. La seconda casella è quella che ricorre più spesso, ed è anche la più onesta: dice all'Esperto esattamente da che cosa dipende l'esito.

Il Centro predispone i documenti e i testi; l'imprenditore preme i tasti riservati a lui. In mezzo c'è una serie di adempimenti che ricadono su di te, e sono quelli su cui più spesso si perde tempo o si perde la procedura. Questa parte li raccoglie in ordine cronologico.

20. Prima della sessione di deposito

Il deposito si fa in una sessione dedicata, con l'imprenditore al computer e te al telefono o in videocollegamento: si chiude in un'ora, mentre a rimbalzo di email si trascina due settimane. Prima di collegarsi devi avere sul tavolo:

- Identità digitale del legale rappresentante — SPID, CNS o CIE — con il dispositivo per il secondo fattore, verificata non scaduta.
- Dispositivo di firma digitale per firmare i PDF in PADES o CADES.
- I dodici allegati del blocco obbligatorio già firmati, in una cartella, ciascuno entro il limite di peso.
- I bilanci, o la conferma che sono depositati al Registro Imprese.
- Fatturato dell'ultimo esercizio e numero dei dipendenti.
- Il codice ATECO, se non presente in visura.
- I testi della Scheda di Sintesi, già scritti dal Centro.
- L'elenco delle autodichiarazioni da spuntare, con i documenti conseguenti già pronti.
- Un metodo di pagamento per PagoPA: € 268,00 complessivi.
- La PEC dell'impresa e quelle degli eventuali soggetti da invitare.

La sequenza reale della sessione

1. **Accesso con identità digitale.** Dalla voce **Nuova** compare l'elenco delle imprese per le quali il soggetto risulta rappresentante con carica forte: si preme **Seleziona** sulla riga giusta. Da quel momento esiste una bozza, recuperabile in qualsiasi momento da **Consulta istanza**: non serve completare tutto in una sola sessione.
2. **Dati Proponente.** Precompilati dall'identità digitale e non modificabili, con una sola eccezione: la PEC.
3. **Impresa Proponente.** Ragione sociale, sede e ATECO arrivano dal Registro Imprese. A mano si inseriscono fatturato dell'ultimo esercizio (arrotondato per difetto), numero dipendenti (sempre ≥ 1 , anche nelle imprese che non ne hanno) e ATECO se assente in visura.
4. **Le sei autodichiarazioni** (cap. 18), decise a tavolino prima di collegarsi.
5. **Allega:** i tre blocchi del capitolo 21.
6. **Sintesi:** la Scheda di Sintesi (cap. 22), con i testi già scritti dal Centro.
7. **Paga e Invia:** riepilogo, PagoPA, allegazione della ricevuta, invio.

La PEC del proponente è il campo più importante della prima schermata.

È l'indirizzo a cui arriveranno tutte le notifiche della procedura: nomina dell'Esperto, accettazione, richieste di autorizzazione, riaperture, chiusura. Deve essere attiva, non scaduta e realmente letta. Il caso tipico è la PEC intestata al vecchio commercialista che nessuno apre più: la procedura va avanti e l'impresa non se ne accorge. Si corregge qui, con **Aggiorna dati del proponente**.

L'invito in piattaforma è l'assetto che riduce di più il rischio di errore.

Il Rappresentante Impresa può invitare l'advisor indicando nome, cognome, codice fiscale e PEC; la funzione è disponibile in qualsiasi momento, anche dopo l'invio. L'invitato può inserire, scaricare e modificare i documenti e vedere le istanze a cui è stato invitato; non può inviare l'istanza, né chiedere misure protettive o regime di sospensione, né modificare i flag delle autodichiarazioni. All'imprenditore restano così i soli atti che la legge riserva a lui.

21. I tre blocchi del passo «Allega»

Il passo «Allega» non è una lista sola. Sbagliare blocco è l'errore che fa comparire l'anomalia quando si è già alla schermata di invio.

Blocco	Che cosa ci va
1. Allegati obbligatori	Dodici dei tredici documenti obbligatori del capitolo 17 — tutti tranne i bilanci, che hanno il blocco proprio. Si preme Aggiungi allegato e si compila la riga Documento · Nome file · Descrizione · Data · Ruolo .
2. Ultimi tre bilanci / Dichiarazioni dei redditi e IVA	Tre righe, ciascuna con Carica e Bilanci da Registro Imprese : si carica solo ciò che manca.
3. Allegati integrativi all'istanza	Test Pratico ed eventuali altri documenti a corredo: contratti, lettere di intenti, perizie, relazione sul gruppo.

Due abitudini che salvano la sessione.

Descrizione prima di Carica: su ogni riga il tasto resta disabilitato finché tipo e descrizione non sono stati scritti. Non è un difetto, è il comportamento previsto. **Salva bozza ogni due o tre documenti**: dodici allegati sono dodici carichi, e una sessione scaduta a metà costa tutto il lavoro.

Non lasciare la sessione prima di aver visto cambiare lo stato.

Finché il pagamento non è perfezionato l'istanza resta in «Validazione pagamenti» e non è ancora depositata. Il riepilogo che precede il pagamento va letto riga per riga insieme all'imprenditore, in particolare le autodichiarazioni: è l'ultimo momento in cui una spunta sbagliata si corregge senza costi. L'indirizzo e-mail indicato a PagoPA dev'essere valido, perché è lì che arriva la quietanza — che poi va allegata. Subito dopo, si scarica e si archivia il **Documento di sintesi**: ha valenza interna, ma è la prova di che cosa è stato dichiarato e allegato alla data del deposito.

Che cosa succede dopo l'invio

La piattaforma notifica via PEC il Segretario Generale della CCIAA dove l'impresa ha sede, segnalando già se l'istanza proviene da impresa sotto soglia. All'impresa arriveranno poi le notifiche di invio dell'istanza, nomina dell'Esperto, accettazione, eventuale riapertura, relazione finale, atto di liquidazione e chiusura.

L'Esperto nominato accetta o rifiuta: con l'accettazione la procedura è viva. Prima dell'accettazione può consultare la documentazione ma non scaricarla — è utile saperlo quando chiede materiale prima di accettare.

22. La Scheda di Sintesi

Introdotta dal Decreto 21 marzo 2023, è il primo documento che l'Esperto legge. Va scritta prima, non improvvisata durante la sessione. Ha due sezioni.

Nominativi dei professionisti

Si indicano i professionisti che hanno assistito l'impresa e quelli iscritti nell'elenco degli esperti che l'hanno assistita negli ultimi due anni, con nome, cognome, codice fiscale, PEC e note. La piattaforma non lo impone, ma conviene compilarlo: la ragione della norma è garantire l'indipendenza dell'Esperto (art. 16, co. 1, CCII), e una nomina che salta per un'osservazione sull'indipendenza costa settimane.

Sintesi del contenuto della domanda

#	Domanda	Come si risponde
1	Descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del modello di business (6 righe)	Che cosa fa davvero l'impresa, a chi vende, come guadagna. Concreto, non l'oggetto sociale della visura.
2	Tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali (10 righe)	Le cause, non i sintomi. Non «mancanza di liquidità», ma che cosa l'ha prodotta.
3	Iniziative industriali che si intendono adottare (10 righe)	Gli interventi concreti del piano. È la risposta che più incide sulla percezione di serietà.
4	Stato: pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile	Una scelta netta, coerente con gli indici della Fase 2. L'insolvenza irreversibile non ha accesso alla CNC.
5	Indebitamento complessivo	Il dato di sintesi, che nell'istanza non è previsto altrove, con la ripartizione fra privilegiato, chirografario ed erariale-contributivo. Deve quadrare con l'elenco creditori e con i certificati.
6	Misure protettive richieste, e se generali o selettive	Vedi il capitolo 26 per la differenza e per quando conviene l'una o l'altra.

23. Dopo il deposito: riapertura, rinuncia, sostituzione dell'Esperto

Chiedere le misure protettive dopo l'invio

Nel dettaglio dell'istanza compaiono tre tasti: [Rinuncia Anticipata Istanza](#), [Richiedi Regime Di Sospensione](#), [Richiedi Misure protettive](#). Quest'ultimo apre una finestra con i documenti obbligatori — dichiarazione

sull'esistenza di misure esecutive o cautelari e istanza di misure protettive — e una sezione facoltativa. Vale la stessa regola: descrizione, poi **Carica**. La richiesta è possibile in qualsiasi momento e reiterabile: se al deposito non c'è nulla di imminente, si può restare riservati e attivarle poi.

La riapertura dell'istanza: trenta giorni, e non sono prorogabili.

Se il Segretario Generale riscontra documenti difformi, può riaprire la pratica per farla integrare, caricando le motivazioni. Da quel momento l'istanza va re-inviata entro trenta giorni (art. 13, co. 7, CCII). Quando arriva una riapertura, la prima cosa da fare è segnare la scadenza sul calendario e avvisare l'imprenditore: solo lui può modificare i flag delle auto-dichiarazioni e re-inviare, gli invitati possono lavorare soltanto sulla documentazione.

La rinuncia anticipata

Dopo l'invio il Rappresentante Impresa può rinunciare in qualsiasi momento (art. 17, co. 9, CCII), motivando nel campo note. Se l'Esperto non è ancora nominato, la pratica va al Segretario Generale che chiude d'ufficio; se è già incaricato, gli viene notificata la rinuncia e dovrà inserire la documentazione e chiudere. La piattaforma genera una PEC verso tutti i soggetti coinvolti.

La sostituzione dell'Esperto

Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare al Segretario Generale osservazioni sull'indipendenza dell'Esperto (art. 17, co. 6, CCII); la Commissione, valutate le circostanze e sentito l'Esperto, provvede se del caso alla sostituzione entro i cinque giorni lavorativi successivi. La stessa procedura vale per le osservazioni sull'operato. Si attiva dal dettaglio dell'istanza con **Richiedi Sostituzione Esperto**, allegando il documento tipizzato. È un termine brevissimo: la verifica di eventuali incompatibilità va fatta il giorno stesso della nomina.

24. Interoperabilità e casseti riservati

Come funziona l'interoperabilità (art. 14 CCII)

1. L'Esperto incaricato apre la sezione **Richiesta documentazione verso ente creditore**, sceglie l'ente — anche più d'uno — e la tipologia documentale fra quelle concordate; la finestra mostra i tempi di evasione previsti. Salva: la richiesta entra in stato INSERITA e va confermata.
2. La piattaforma invia una PEC al Rappresentante Impresa chiedendo l'autorizzazione.
3. L'imprenditore apre il tab **Richieste Documentazione Enti Creditori** e autorizza o rifiuta. Qui il ritardo si paga: le richieste non autorizzate restano ferme in attesa.
4. Autorizzata, la piattaforma genera una PEC verso ogni ente, con l'Esperto in copia; gli enti rispondono allegando la documentazione, che l'Esperto carica nel tab **Altra Documentazione**.

Perché conviene proporla, e perché non serve al deposito.

Sono in buona parte gli stessi documenti dell'elenco obbligatorio, e arrivano aggiornati alla data della richiesta: l'impresa non deve procurarseli una seconda volta. Ma la richiesta è possibile solo per le istanze già assegnate, cioè dopo la nomina: per depositare, i certificati vanno comunque procurati prima — o sostituiti dalla dichiarazione che ne attesta la richiesta (cap. 17). L'interoperabilità serve nella fase delle trattative, non in quella dell'accesso.

I casseti riservati e i creditori

L'Esperto incaricato può creare stanze di condivisione riservate e invitarvi i soggetti utili alla negoziazione. Vi accedono gli invitati e, sempre, il Rappresentante Impresa; non vi accedono né il Segretario Generale né i membri della

Commissione. È il luogo in cui si condividono con una singola banca i numeri che non si vogliono far vedere alle altre — e va usato, perché l'alternativa è mandare gli stessi numeri per email a tutti.

Ogni soggetto invitato dall'Esperto, e ogni creditore che chiede l'accesso ex art. 15 CCII, deve essere abilitato dal Rappresentante Impresa dai tab dedicati. Una volta abilitato, il creditore vede la documentazione dell'istanza e dell'iter e può caricare i propri documenti.

25. La chiusura e il fascicolo telematico

Al termine l'Esperto inserisce la Relazione Finale, seleziona la tipologia di chiusura e — se l'accordo non è stato raggiunto — carica il prospetto di liquidazione dei costi, poi preme **In chiusura** e trasmette al Segretario Generale. La proroga si chiede dallo stesso pannello: richiesta, l'istanza riparte con ulteriori 180 giorni.

Le tipologie di chiusura proposte dalla piattaforma sono: archiviazione per mancanza di concrete prospettive di risanamento; esito negativo nei 180 giorni o nella proroga; contratto con i creditori con continuità aziendale per almeno due anni; convenzione di moratoria; accordo ex art. 67 R.D. 267/42 senza attestazione; domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, a efficacia estesa o agevolato.

La piattaforma etichetta ancora queste voci con la numerazione del D.L. 118/2021 (art. 11): corrispondono all'art. 23 CCII.

Il fascicolo telematico non contiene tutto.

Dalla voce **Consulta istanze archiviate**, il tasto **Scarica fascicolo** produce il fascicolo dell'istanza presentata — ma non i documenti ottenuti dagli enti creditori tramite l'interoperabilità. Sono le fotografie ufficiali del debito, e servono quasi sempre per il seguito: vanno scaricati e archiviati prima della chiusura dell'istanza. Mettilo nella checklist di chiusura di ogni pratica.

Le due scadenze che scadono da sole.

La proroga, se dimenticata, lascia scadere i 180 giorni. Il ricorso ex art. 19, se non depositato nei termini, fa decadere le misure protettive — e quel termine si misura in ore, non in settimane (cap. 13). Nessuna delle due manda un promemoria: vanno messe a calendario il giorno in cui la procedura si apre.

26. L'ombrello protettivo

Sono il riparo che l'impresa apre sopra il proprio patrimonio mentre tratta. Senza, mentre si negozia con le banche, un fornitore può iscrivere ipoteca, la riscossione può pignorare il conto, e l'intera trattativa salta. Non servono solo a fermare le esecuzioni: servono a creare le condizioni perché una trattativa sia possibile, perché senza ombrello il creditore più aggressivo detta i tempi e gli altri restano a guardare.

Istituto	Che cosa fa
Misure protettive art. 18 CCII	Impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l'attività. Si chiedono con l'istanza o in qualsiasi momento successivo.
Misure cautelari art. 19 CCII	Provvedimenti che il Tribunale può adottare, su richiesta, per assicurare provvisoriamente gli effetti delle trattative, comprese le misure atipiche ex art. 2, lett. q), CCII e l'inibitoria delle clausole risolutive.
Regime di sospensione art. 20 CCII	Sospende gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

Quando il regime di sospensione salva la società.

Molte imprese in crisi hanno il patrimonio netto sotto il minimo legale: senza sospensione gli amministratori sarebbero obbligati a ricapitalizzare o a sciogliere la società, e proseguire l'attività li esporrebbe a responsabilità. Verifica sempre il patrimonio netto in fase di pre-analisi: se è sotto il minimo, questa spunta non è opzionale, è necessaria.

Generali o selettive

Tipo	Effetto	Quando conviene
Generali	Valgono verso tutti i creditori.	Quando le aggressioni sono diffuse o imprevedibili, o l'esposizione è frammentata su molti soggetti.
Selettive	Valgono verso alcuni creditori determinati.	Quando il rischio è concentrato su uno o due soggetti e si vuole evitare di allarmare gli altri, in particolare i fornitori strategici con cui l'impresa deve continuare a lavorare.

La scelta si dichiara nella Scheda di Sintesi e si ripete, con l'indicazione nominativa dei creditori, nella dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari che il Centro predispone in Fase 5.

È il punto in cui si perdono le procedure.

Le misure chieste in piattaforma non bastano da sole: vanno confermate dal Tribunale con ricorso ex art. 19 CCII, depositato con la ricevuta di protocollo **entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto nel Registro delle Imprese**. È l'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto — non il deposito dell'istanza — l'evento che fa partire l'orologio: per questo si concorda in anticipo che l'advisor o il legale designato siano avvisati nel momento stesso in cui l'accettazione arriva. L'omesso o tardivo deposito fa perdere efficacia alle misure, e il difetto non è sanabile.

Che cosa comporta chiedere l'ombrello. Si perde la riservatezza, perché l'istanza viene iscritta nel Registro delle Imprese ed è conoscibile da chiunque: la notifica al Registro parte a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto. Si apre un contenzioso possibile, perché i creditori possono opporsi e il Tribunale decide. E si guadagna

tempo e sicurezza, perché le trattative si svolgono senza la pressione di un pignoramento in corso. Se non c'è nulla di imminente, si può partire riservati e attivare le misure dopo.

27. La transazione fiscale in CNC

È l'istituto che più spesso decide se una CNC riesce, perché nella grande maggioranza delle imprese in crisi il primo creditore è il Fisco: il debito fiscale e contributivo cresce da solo con sanzioni e interessi anche quando l'impresa smette di indebitarsi. Intervenire lì sposta i numeri più di qualunque accordo con i fornitori.

La norma giusta è l'art. 23, co. 2-bis CCII — non l'art. 63.

In composizione negoziata la composizione del debito erariale è l'accordo transattivo introdotto dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), proponibile dal 29 settembre 2024. L'art. 63 disciplina invece la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e in CNC non è la norma applicabile. E in CNC non opera il cram-down, perché manca la fase di omologazione: se l'agenzia non aderisce, non c'è giudice che possa imporle l'adesione.

Che cosa si può trattare

Voce	Trattamento
Tributi erariali, IVA compresa	Falciabili o dilazionabili. L'esclusione riguarda i soli tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; l'IVA non lo è (Relazione illustrativa al Correttivo-ter).
Sanzioni e interessi	Compresi nell'oggetto della proposta. È qui che si libera la parte più consistente del beneficio.
Tributi regionali e locali	Originariamente esclusi, sono entrati nel perimetro per effetto della modifica della legge delega operata dalla L. 8 agosto 2025, n. 120.
Contributi previdenziali e assistenziali	Restano esclusi dalla falcia. Il debito INPS non si taglia: si dilaziona. Va tenuto presente nel piano fin dalle proiezioni.
Dilazione	La proposta del Centro è impostata su una dilazione del residuo fino a centoventi rate , coerente con i flussi a regime del piano.

Due riferimenti da non dimenticare nella proposta.

Il beneficio dell'**art. 25-bis, co. 3, CCII** — riduzione del cinquanta per cento di sanzioni e interessi — va richiamato espressamente. E l'accordo transattivo **produce effetti con il deposito presso il Tribunale** ai sensi dell'art. 27 CCII: è il passaggio che chiude l'operazione e che va messo a calendario insieme alla firma.

Le due relazioni obbligatorie

La proposta deve essere corredata da due documenti distinti, redatti da soggetti diversi. Confonderli è l'errore più comune.

Documento	Chi lo redige e che cosa dice
Relazione sulla convenienza	Un professionista indipendente. Attesta che la proposta è per l'erario più conveniente dell'alternativa liquidatoria: è il Best Interest Test.
Relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali	Il revisore legale del proponente, se esistente; altrimenti un revisore legale appositamente designato.

La relazione del revisore non è la relazione al bilancio.

È l'equivoco più frequente e blocca le pratiche. Spesso il revisore assimila questo elaborato alla relazione che redige annualmente a corredo del bilancio d'esercizio: non è la stessa cosa. Il documento richiesto equivale all'attestazione della veridicità dei dati aziendali che negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo è rilasciata dal professionista indipendente ex art. 2, lett. o) CCII; in CNC il legislatore ha scelto il revisore per contenere gli oneri, quando il controllo contabile è già presidiato. Conviene quindi che la lettera d'incarico al revisore precisi espressamente l'oggetto della relazione: il Centro ne fornisce il testo.

L'attestazione di fattibilità: non obbligatoria, ma necessaria

Il comma 2-bis non richiede l'attestazione della fattibilità del piano, a differenza di quanto previsto per l'accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. E tuttavia, senza, la proposta non passa: è solo da quel documento che le agenzie possono desumere la concreta sostenibilità della proposta e le effettive probabilità di risanamento. Conviene quindi presentare, oltre al piano di risanamento vero e proprio — e non a un semplice progetto di piano — anche la relativa attestazione di fattibilità. Se la relazione del revisore non fosse esaustiva, è opportuno che l'attestazione riguardi anche la veridicità dei dati.

La data di riferimento dei debiti

Il comma 2-bis non precisa a quale data debbano essere riferiti i debiti tributari oggetto dell'accordo, a differenza dell'art. 63, che individua espressamente i debiti sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. Non vi è motivo di applicare un criterio diverso. Il Centro adotta quindi la data di presentazione della proposta come data di riferimento, e lo dichiara espressamente nel piano e nell'istanza, per non lasciare margini di contestazione.

Un istituto nuovo, e ancora poco praticato.

A poco più di un anno dall'introduzione le proposte presentate in composizione negoziata sono 169 e gli accordi conclusi tre (CNDCEC, *L'accordo transattivo con l'erario nella composizione negoziata*, novembre 2025). Le questioni controverse sono però poche e superabili, ed è esattamente per questo che vale la pena affrontarle bene. Il metodo del Centro: la relazione del revisore viene commissionata con l'oggetto corretto messo per iscritto; alla proposta si allegano sempre il piano completo e l'attestazione di fattibilità, anche se la legge non li impone; la data di riferimento dei debiti è dichiarata espressamente; il debito contributivo non viene mai falcidiato nelle proiezioni, ma dilazionato.

28. Il concordato semplificato

È il Piano B: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall'art. 25-sexies CCII. Si attiva solo se la composizione negoziata non riesce, previa relazione finale dell'Esperto.

Caratteristica	Che cosa comporta
Non c'è voto dei creditori	È la ragione del nome: la procedura salta la fase di adunanza e voto. Il Tribunale omologa valutando, fra l'altro, il rispetto del Best Interest Test.
È liquidatorio	Si liquida il patrimonio; l'attività può proseguire in capo a un terzo.
Cessione a valore di perizia	In forma pubblica e competitiva, con il ricavato destinato ai creditori, sotto il controllo dell'Esperto e con parere di congruità.
Nessun effetto purgativo automatico	La liberazione dai debiti opera nei soli limiti di legge: artt. 2560 e 2112 c.c., art. 14 D.Lgs. 472/1997. È la ragione per cui in questo percorso serve il Notaio.

Non è un obiettivo: è una rete di sicurezza.

Il Piano B si nomina all'imprenditore fin dalla Fase 2, ma come uscita residuale: sapere che esiste gli dà la serenità di trattare davvero. Impostare una CNC allo scopo di arrivarci, del resto, non funziona: l'accesso richiede che le trattative si siano svolte realmente.

29. Gli adeguati assetti

L'art. 2086, co. 2, c.c. impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento. L'art. 3 CCII ne specifica il contenuto.

Non serve un sistema complesso. Servono strumenti che permettano di accorgersi della crisi prima che diventi irreversibile: una contabilità aggiornata e non chiusa una volta l'anno per il bilancio; un controllo di gestione proporzionato, che dica ogni mese se si sta guadagnando; uno scadenziario di debiti e crediti con la posizione verso Fisco ed enti previdenziali; una previsione dei flussi di cassa ad almeno sei mesi; il monitoraggio degli indicatori di squilibrio.

Il punto che riguarda personalmente l'imprenditore.

Le responsabilità pregresse per omessa istituzione di assetti adeguati non si purgano con la procedura e permangono anche nelle società di capitali. La CNC ristruttura il debito dell'impresa; non mette al riparo l'amministratore che, non avendo strumenti per accorgersi della crisi, ha continuato a operare aggravandola. Il Centro lo scrive nella Pre-Relazione, con la stessa chiarezza con cui espone le cose buone, insieme ai rischi patrimoniali (artt. 2476 e 2486 c.c.) e penali (omessi versamenti ex artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000) che l'imprenditore corre se non interviene.

Sistemarli durante la procedura conviene per tre ragioni concrete. L'Esperto lo nota, e un'impresa che si sta dotando di strumenti di controllo è un'impresa che dimostra di voler cambiare davvero. Il piano si regge su proiezioni, e senza controllo di gestione le proiezioni non sono verificabili nemmeno da chi le scrive. E chiude in avanti l'esposizione dell'amministratore. Nella Pre-Relazione, alla voce «interventi consigliati», gli adeguati assetti vanno sempre elencati per primi.

30. Come si invia una pratica al Centro

Il professionista raccoglie i dati dell'impresa e li trasmette al Centro attraverso il **Contenitore Advisor CNC**, a file singoli oppure creando il contenitore azienda che li raccoglie tutti sotto la stessa ragione sociale. Al contenitore si associano denominazione, codice fiscale o partita IVA, sede, referente, tipo di soggetto e regime contabile: sono i dati che determinano l'elenco documenti definitivo e la modulistica. Il Centro predispone l'istruttoria e la documentazione secondo l'architettura modulare, con un registro interno che rende il processo ordinato e ripetibile: ogni documento prodotto ha il suo posto e la sua tracciabilità.

I tempi di consegna

La relazione — fornita in formato PDF e Word — viene consegnata entro trenta giorni dall'invio completo dei documenti. Il termine decorre da quando il fascicolo è completo; eventuali documenti mancanti sospendono il conteggio. Nella CNC questo pesa più che altrove, perché il calendario delle misure protettive non si ferma insieme al conteggio.

Che cosa accelera il percorso

- I bilanci completi di nota integrativa, non i soli prospetti.
- La situazione contabile aggiornata, che vale più di dieci documenti storici: è quella che dice dove si è oggi — e che al deposito non può essere anteriore a sessanta giorni.
- La richiesta tempestiva dei quattro certificati, che sono spesso i documenti che arrivano per ultimi.
- La segnalazione immediata delle scadenze già fissate — udienze, aste, precetti — perché determinano l'urgenza dell'ombrello protettivo.
- I nomi dei file non li scrivi più tu: mettendo ciascun documento nella sua casella, il pannello produce nomi come `C02_Bilancio_2024_ALFASRL_1_bilancio.pdf`. Quando fra sei mesi l'Esperto chiederà conto di un numero, il nome del file è ciò che permette di ritrovarlo in dieci secondi invece che in un'ora.

31. Che cosa produce il Centro, fase per fase

Il Centro non consegna «una relazione»: consegna un fascicolo tipizzato, in Word per ciò che va personalizzato e firmato e in PDF per ciò che si legge e basta. Questo è l'elenco completo, con la fase in cui arriva.

Fase	Documento	Formato
1	Nota di riscontro all'advisor	PDF
1	CNC — sintesi e operatività (che cos'è, come funziona, che cosa comporta)	PDF
1 → 5	Elenco dei documenti necessari (minimale e definitivo, per tipo di soggetto)	PDF
2	Pre-Relazione tecnica di valutazione diagnostica	Word
2	Lettera d'incarico	Word
2	Preventivo del compenso, a moduli	Word
2	Test Pratico — verifica statica	Word
3	Nota di consegna del Piano provvisorio	Word
3	Piano di Risanamento — versione iniziale (progetto di piano)	Word

4	Nota di consegna del Piano definitivo	Word
4	Piano di Risanamento — versione definitiva	Word
4	Test Pratico — verifica post piano	Word
5	Istanza di accesso alla Composizione Negoziata (art. 17)	Word
5	Modulistica CCIAA — guida al deposito e mappa degli allegati	PDF
5	Dichiarazione sui ricorsi pendenti	Word
5	Dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari	Word
5	Autodichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000	Word
5	Elenco dei creditori	Word
5	Scheda di Sintesi (D.M. 21 marzo 2023)	Word
6	Nota di deposito	Word
7	Ricorso per la conferma delle misure protettive (bozza)	Word
8	Istanza di transazione fiscale (art. 23, co. 2-bis)	Word
8	Nota di aggiornamento sulle trattative	Word

Perché in Word e non solo in PDF.

Perché i documenti della Fase 5 e della Fase 7 devono essere completati con i dati che solo tu e l'imprenditore avete — nominativi, importi, creditori procedenti, Tribunale — e poi firmati digitalmente. Il PDF è riservato ai documenti che si leggono e non si modificano: la sintesi, l'elenco documenti, la modulistica.

32. Compenso e che cosa resta escluso

Il compenso è determinato adottando come parametro il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (art. 16 e Allegato) applicato alle masse dell'impresa — attivo e passivo — abbattuto del 50%, con un valore di riferimento minimo di € 10.000. L'importo così ottenuto è ripartito su moduli, ciascuno corrispondente a una porzione reale di lavoro, e si paga a stato di avanzamento.

Modulo	Attività	Quota	A cura di
A	Analisi preliminare e strategia: Pre-Relazione di Valutazione Tecnica, test pratico statico, indicazione dello strumento e del binario	5%	SSN Srls
B	Piano di Risanamento provvisorio e definitivo e assistenza alla negoziazione: il cuore del lavoro tecnico	35%	SSN Srls
C	Bozze degli atti accessori: ricorso ex art. 19, istanze, dichiarazioni, corrispondenza tecnica	gratuito	SSN Srls
D	Attestazione (art. 56 CCII): relazione di convenienza e attestazione di fattibilità	30%	Attestatore indipendente
E	Accesso alla procedura e deposito in piattaforma; assistenza nelle fasi successive: trattative, transazione fiscale, esito	30%	SSN Srls

Con il valore di riferimento minimo, il Modulo A corrisponde indicativamente a € 500,00 oltre IVA e CAP. Le condizioni di pagamento sono: Modulo A per intero all'accettazione dell'incarico, gli altri moduli 50% all'avvio e 50% alla consegna. È inoltre pattuita una **success fee del 3%** sul risparmio effettivo ottenuto con lo stralcio.

Perché il compenso è a moduli e non a forfait.

Perché molte pratiche si fermano dopo il Modulo A, ed è giusto così: la pre-analisi serve proprio a dire, con onestà, se il risanamento è possibile. Quando la risposta è no, l'impresa ha speso una cifra contenuta ed evitato di spenderne una molto più grande in una procedura che non l'avrebbe salvata. Il modulo a valle si attiva solo se il precedente ha dato esito positivo. È l'argomento che, spiegato al primo incontro, rende credibile tutto il resto.

Modulo D — l'attestazione.

La relazione di convenienza e l'attestazione di fattibilità devono essere rilasciate e fatturate da un professionista indipendente terzo, così come la relazione sulla veridicità dei dati deve essere resa dal revisore legale. Non possono essere rese né dall'advisor né da SSN: è condizione di tenuta giuridica della transazione fiscale e dell'omologa. Il relativo costo è a carico del cliente e non è dovuto a SSN.

Che cosa è escluso e resta a carico del cliente

- L'attestazione del Modulo D e la relazione del revisore legale.
- Il legale designato per il contenzioso e per il deposito del ricorso ex art. 19.
- L'eventuale Consulente del Lavoro.
- Il compenso dell'Esperto nominato dalla Camera di Commercio.
- L'eventuale Notaio, nel Percorso B.
- I diritti di segreteria e il bollo per il deposito: € 268,00 complessivi.

Chiarezza sui ruoli.

Il professionista di fiducia resta il riferimento dell'imprenditore; SSN è il supporto tecnico specializzato. La responsabilità professionale e le scelte di merito restano dell'advisor.

33. Checklist prima del deposito

Sui presupposti

1. Il legale rappresentante ha carica forte in visura e identità digitale funzionante.
2. L'analisi dimensionale è stata fatta sui numeri reali: sotto soglia sì o no.
3. Il Test Pratico statico è stato compilato e il suo esito è coerente con il piano.
4. Lo stato dichiarato — pre-crisi, crisi, insolvenza reversibile — è coerente con gli indici.

Sui documenti

1. Tutti e dodici gli allegati del blocco obbligatorio sono pronti, firmati PADES o CADES.
2. Nessun allegato supera il limite di peso della piattaforma; un file per riquadro.
3. I quattro certificati (AdE, AdER, INPS/INAIL, Centrale Rischi) sono aggiornati e completi di tutte le pagine — oppure è pronta, per i primi tre, la dichiarazione ex art. 46 che ne attesta la richiesta.
4. La situazione economica, patrimoniale e finanziaria non è anteriore a 60 giorni; la Centrale dei Rischi non è anteriore a 3 mesi.
5. Elenco creditori, situazione patrimoniale, certificati e indebitamento della Scheda di Sintesi quadrano fra loro.

6. I bilanci sono allegati oppure risultano depositati al Registro Imprese.
7. Per ogni autodichiarazione spuntata, il documento conseguente è pronto.

Sulla compilazione

1. La PEC del proponente è attiva ed è letta da qualcuno.
2. Fatturato (arrotondato per difetto), dipendenti (≥ 1) e ATECO sono corretti.
3. Le sei risposte della Scheda di Sintesi sono scritte, non improvvisate.
4. I nominativi dei professionisti degli ultimi due anni sono stati indicati.
5. È stato deciso se le misure protettive sono generali o selettive.
6. La bozza del ricorso ex art. 19 è pronta ed è stato concordato per iscritto chi lo deposita, presso quale Tribunale e chi avvisa nel momento in cui l'Esperto accetta l'incarico.
7. È disponibile un metodo di pagamento per € 268,00 e si sa che la ricevuta va poi allegata.

34. Domande frequenti e punti critici

Quali imprese possono accedere alla CNC?

Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: commerciali e agricole, di qualunque forma giuridica e di qualunque dimensione, dalla ditta individuale alla grande impresa. Non c'è una soglia minima né una massima, e l'iscrizione camerale è l'unica condizione soggettiva. La verifica dei parametri dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII serve a stabilire il regime applicabile e l'organo che nomina l'Esperto, non l'ammissione. Restano fuori i soggetti non iscritti — professionisti, consumatori, enti non imprenditoriali, imprese cancellate — per i quali la strada è il sovraindebitamento.

Quando è troppo tardi per la CNC?

Quando non c'è più nulla da negoziare: cassa esaurita, fornitori strategici che hanno interrotto, personale che non riceve gli stipendi da mesi. La legge non fissa una soglia, ma il tavolo funziona solo se resta qualcosa da mettere sul tavolo. Va aggiunto che l'insolvenza irreversibile non ha accesso alla CNC: lo stato dichiarato deve essere coerente con gli indici.

Si può depositare senza i certificati fiscali e contributivi?

Sì. Per il certificato unico dei debiti tributari, per la situazione debitoria dell'Agenzia Entrate-Riscossione e per il certificato dei debiti contributivi vale la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 che attesta la richiesta all'ente. Resta però necessario averli richiesti davvero, e resta necessario ottenerli: senza quei numeri il piano non regge e la transazione fiscale non si costruisce.

L'imprenditore perde la gestione dell'impresa?

No. Non c'è spossessamento, nemmeno attenuato: la gestione resta sua. Ci sono però obblighi di informazione verso l'Esperto e limiti agli atti di straordinaria amministrazione, che in certi casi vanno autorizzati dal Tribunale ex art. 22 CCII.

Posso essere io l'attestatore, o può esserlo SSN?

No, in nessun caso. L'attestazione deve essere resa da un professionista indipendente terzo, e la relazione sulla veridicità dal revisore legale. È la condizione senza la quale la transazione fiscale e l'omologa non reggono.

Il Fisco è obbligato ad accettare la proposta?

No. In CNC non opera il cram-down: manca la fase di omologazione e quindi manca il giudice che potrebbe imporre l'adesione. È la ragione per cui la proposta va costruita perché sia conveniente, non solo perché sia sostenibile.

L'ombrello protettivo blocca proprio tutto?

Blocca pignoramenti e azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa, nei limiti e per la durata stabiliti dal provvedimento del Tribunale. Non è un blocco indefinito e non riguarda ogni tipo di iniziativa: va letto il provvedimento. E va ricordato che la richiesta in piattaforma non basta: senza il ricorso ex art. 19, depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto, le misure decadono.

Che cosa succede se la trattativa non porta ad alcun accordo?

Si apre il Percorso B. La legge prevede proprio per chi ha percorso la composizione negoziata senza esito l'accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Non aver trovato l'accordo non è un fallimento del percorso: è uno dei suoi esiti previsti.

La NewCo del Percorso B è legittima?

Sì, se costruita correttamente: cessione o affitto del ramo d'azienda al valore di perizia, in forma pubblica e competitiva, con il ricavato ai creditori. Ma non produce alcun effetto purgativo automatico: i debiti seguono gli artt. 2560 e 2112 c.c. e l'art. 14 D.Lgs. 472/1997. Il punto delicato è il valore: una perizia debole o un prezzo fuori mercato espongono l'operazione a contestazioni. È la ragione per cui in questo percorso serve il Notaio.

Quanto dura tutto il percorso?

L'incarico dell'Esperto dura 180 giorni, prorogabili di altri 180. La durata effettiva dipende dal numero e dal tipo dei creditori e dalla complessità della manovra. Quello che puoi governare è la parte a monte: un fascicolo completo al primo invio accorcia il percorso più di qualunque sollecito successivo.

Chi firma e chi invia?

L'istanza la invia solo il legale rappresentante con carica forte: né l'advisor né il Centro possono farlo, nemmeno se invitati in piattaforma, e nemmeno l'assistente nel browser, che si ferma prima di «Paga e Invia». Gli atti li firmi tu o il legale designato; il Centro predispose le bozze, e la responsabilità professionale resta dell'advisor.

I punti in cui le procedure si perdono

Dove	Che cosa
Nel primo contatto	L'elenco documenti definitivo trasmesso subito ferma l'impresa: quattro voci si trovano in un pomeriggio, quindici documenti fanno sparire l'interlocutore. Non dire che la Fase 1 è gratuita. Ed è il momento in cui vanno chiariti cram-down, effetto purgativo e responsabilità da adeguati assetti: taciuti ora, tornano alla fine. Va anche detto subito che la CNC non è riservata alle imprese sotto soglia: l'equivoco fa rinunciare imprese che avrebbero pieno titolo ad accedervi.
Nel tempo	Il ritardo è la variabile che pesa di più. Si arriva quando le leve negoziali sono già esaurite, oppure si aspetta di aver finito il piano per chiedere i certificati — e si aggiungono settimane senza alcun motivo.
Nel piano	Test pratico forzato aggiustando i flussi; proiezioni senza interventi con un nome e un responsabile; debito contributivo falcidiato, quando invece si dilaziona soltanto; applicazione dell'art. 63 in luogo dell'art. 23, co. 2-bis; data di riferimento dei debiti tributari non dichiarata; beneficio dell'art. 25-bis, co. 3, non richiamato.
Sulle attestazioni	L'attestatore individuato all'ultimo momento chiede rielaborazioni, e ogni rielaborazione slitta il calendario delle misure protettive: conviene coinvolgerlo già durante la costruzione del piano. Al revisore va commissionata la relazione giusta, e al Fisco non va presentato un progetto di piano privo di attestazione di fattibilità.

Nel deposito	Carica debole del rappresentante o SPID scaduto, scoperti in piattaforma. PDF non firmati, o firmati e poi compressi. Allegati oltre il limite di peso. Carica premuto senza aver compilato tipo e descrizione. Allegato messo nel blocco sbagliato. Autodichiarazioni spuntate senza il documento conseguente. Zero dipendenti, quando il campo vuole almeno 1. Sessione chiusa con l'istanza ancora in «Validazione pagamenti». Ricevuta di pagamento non allegata. Documento di sintesi non scaricato.
Dopo il deposito	Il ricorso ex art. 19 non depositato, o depositato quando il termine è già decorso, con le misure protettive che decadono. I trenta giorni della riapertura lasciati scadere. L'interoperabilità non usata, con i certificati ricomprati dall'impresa. Le richieste dell'Esperto non autorizzate in tempo, che restano ferme in attesa. La proroga dimenticata, con i 180 giorni che scadono. L'istanza chiusa senza aver scaricato i documenti degli enti creditori, che il fascicolo telematico non contiene.

Il perimetro del metodo.

Il Centro non predispone schemi fondati su un piano di risanamento simulato o su uno spoglio del patrimonio a danno dei creditori: sono condotte che integrano la bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), e che fanno venire meno lo scudo dell'art. 24 CCII. La cessione è legittima quando avviene a valore di perizia, in forma competitiva e con destinazione del ricavato ai creditori: è così che viene impostata.

35. Contatti e riferimenti normativi

Chi	Riferimenti
Servizi Sociali Nazionali S.r.l.s. — SSN	Corso Sicilia 10, Sc. A — 95131 Catania (CT) · P.IVA 05676930877 Tel. 095 310314 · Cell. 339 2000463
Email e PEC	servizi.sociali.nazionali@gmail.com · PEC servizi.sociali.nazionali@pec.it
I professionisti incaricati	Dott. Agatino Lipara · Dott. Fabrizio Immormino · Rag. Salvatore Alessandro
Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS	Corso Sicilia 10, Sc. A — 95131 Catania (CT) idirittideldebitore@gmail.com · PEC idirittideldebitore@pec.it
Piattaforma nazionale CNC	composizionenegoziata.camcom.it

Riferimenti normativi essenziali

Fonte	Oggetto
Artt. 12-25 CCII	Disciplina della composizione negoziata della crisi d'impresa.
Art. 12 CCII	Presupposti soggettivi: accesso dell'imprenditore commerciale e agricolo, di qualunque dimensione, iscritto al Registro delle Imprese.
Art. 2 CCII	Definizioni di crisi e insolvenza, misure cautelari atipiche (lett. q), parametri dell'impresa sotto soglia (co. 1, lett. d).

Art. 3 CCII e art. 2086 c.c.	Assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati.
Art. 13 CCII	Test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento e check list (co. 2); co. 7: termine di trenta giorni per il re-invio dopo la riapertura.
Artt. 14 e 15 CCII	Richiesta di documenti agli enti creditori; accesso dei creditori alla piattaforma.
Artt. 16 e 17 CCII	Buona fede e trasparenza; avvio della procedura, allegati obbligatori (co. 3), sostituzione dell'Esperto (co. 6), durata e proroga dell'incarico (co. 7), rinuncia (co. 9), diritti di segreteria (co. 10-bis).
Artt. 18, 19 e 20 CCII	Misure protettive; ricorso al Tribunale per la conferma o la modifica e per i provvedimenti cautelari, con il termine decorrente dalla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto; regime di sospensione.
Art. 22 CCII	Autorizzazioni del Tribunale: finanza urgente, cessione d'azienda.
Art. 23 CCII, in specie co. 2-bis	Esiti della composizione negoziata e accordo transattivo con le agenzie fiscali.
Art. 24 CCII	Esenzione da revocatoria degli atti coerenti con le trattative.
Art. 25-bis, co. 3, CCII	Riduzione del 50% di sanzioni e interessi.
Art. 25-quater CCII	Composizione negoziata per le imprese sotto soglia.
Art. 25-sexies CCII	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Art. 27 CCII	Competenza del Tribunale; deposito dell'accordo transattivo.
Artt. 56, 363 e 364 CCII	Attestazione del piano; certificato dei debiti contributivi; certificato unico dei debiti tributari.

Artt. 2476, 2486, 2560, 2112, 2497-bis c.c.; art. 11 D.Lgs. 74/2000; art. 14 D.Lgs. 472/1997	Responsabilità degli amministratori; debiti nella cessione d'azienda; pubblicità dei gruppi; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Art. 322 CCII; artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000	Bancarotta fraudolenta; omessi versamenti.
D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021	Introduzione della composizione negoziata.
D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo)	Introduzione dell'art. 23, co. 2-bis: accordo transattivo in CNC dal 29 settembre 2024.
L. 111/2023 e L. 8 agosto 2025, n. 120	Delega fiscale ed estensione del perimetro ai tributi degli enti territoriali.
D.M. 28 settembre 2021	Test pratico (Sez. I), check-list, protocollo di conduzione delle trattative.
D.M. 21 marzo 2023	Scheda di sintesi, fascicolo telematico, check list del piano (sez. II).
D.M. 24 settembre 2014, n. 202	Parametro sul quale è calcolato il compenso (art. 16 e Allegato).
D.M. 10 marzo 2022	Diritti di segreteria: € 252,00 per singola pratica.

Prassi e documentazione tecnica di riferimento

- Manuale Piattaforma Composizione Negoziata, InfoCamere/Unioncamere, ed elenco «Documenti da allegare all'istanza» della sezione Documenti utili della piattaforma.
- CNDCEC, *L'accordo transattivo con l'erario nella composizione negoziata* (novembre 2025).
- CNDCEC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento* (maggio 2024).
- Circolare Agenzia delle Entrate 34/E del 2020 (finanza esterna, best interest test).
- Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia, delib. 256/2024/PAR (tributi degli enti territoriali in CNC).
- Direttiva (UE) 2019/1023, considerando 32.

Servizi Sociali Nazionali S.r.l.s. — Supporto tecnico alla crisi d'impresa, in convenzione esclusiva con l'Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS. Edizione agosto 2026, Rev. 5.0 — aggiornata al 3 agosto 2026, allineata al Cruscotto CNC (architettura a otto fasi) e al Manuale del Responsabile del Servizio CNC Rev. 3.0. I contenuti costituiscono modelli operativi e non sostituiscono la valutazione professionale del caso concreto; gli orientamenti più recenti e le regole della piattaforma vanno verificati sulle fonti ufficiali prima dell'uso.